

COMUNE DI CASALEONE
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER LE
PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E
DONNA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 16/11/2011

Modificato con:

Delibera di C.C. n. 18 del 29/04/2013

(integrazione art. 3)

(integrazione art. 6)

I N D I C E

- ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ
- ART. 2 - COMPITI DELLA COMMISSIONE
- ART. 3 - COMPOSIZIONE E DURATA
- ART. 4 - COLLABORAZIONE, SEDE E SPESE
- ART. 5 - PROGRAMMI ED ATTIVITÀ
- ART. 6 - CONVOCAZIONE
- ART. 7 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE
- ART. 8 - VERBALIZZAZIONE
- ART. 9 - VOTAZIONI
- ART. 10 - ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE
- ART. 11 - DIMISSIONI, DECADENZA , CESSAZIONE
- ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE E FINALITA'

1. Per l'attuazione del principio di parità, stabilito dall'art. 3 della Costituzione, ribadito dalla Legge 10/04/1991, n. 125 e dal D.lgvo 23/05/1996, n. 196, è istituita con atto consiliare la Commissione Comunale per la realizzazione delle condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini, per la promozione di una cultura di pari opportunità a partire dalla famiglia e dalla scuola, per la valorizzazione delle differenze di genere, per l'affermazione dei principi dell'integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche amministrative e dell'acquisizione di potere e responsabilità da parte delle donne.

2. La Commissione ha sede presso la Sede Municipale ed è, per il Consiglio e la Giunta organismo permanente consultivo e propositivo.

3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia ed opera per uno stretto rapporto con la realtà, le esperienze femminili e maschili, le donne e gli uomini eletti e le istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione; a tale scopo si avvale della struttura od ufficio individuato dal Sindaco all'atto della nomina della Commissione stessa.

ARTICOLO 2 COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si attiva, in collegamento con il Ministero, la Commissione per le Pari Opportunità e la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità fra donna e uomo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Commissione Provinciale, Regionale e con altri organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale, provinciale e territoriale, nonché con gruppi ed organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e maschile e della parità per:

- svolgere e promuovere indagini e ricerche sulla situazione attuale della donna e dell'uomo, sui problemi relativi alla condizione femminile e maschile nel territorio di Casaleone, diffondendone dati e risultati;

- favorire e promuovere l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di intervento di organismi ed Enti Pubblici (Enti Locali - ULSS - Scuole ecc...) e proporre alla Giunta ed al Consiglio Comunale apposite relazioni sulla condizione femminile e maschile, preliminarmente alla stesura del programma annuale dell'Amministrazione;
- svolgere i compiti ad essa conferiti dalle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali, e provinciali), formulare pareri sugli atti riguardanti le materie di sua competenza (in particolare sulla regolamentazione degli spazi e dei servizi) ed inoltre esprimere parere sui provvedimenti e programmi comunali che abbiano rilevanza per la condizione femminile e maschile, o che comunque la Commissione richieda di esaminare.

Tali provvedimenti e programmi sono inviati dall'Amministrazione alla Commissione;

- favorire e promuovere progetti ed interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso e la ricollocazione delle donne e degli uomini al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione, riqualificazione e di progressione professionale delle donne e degli uomini, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;
- favorire e promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e maschile, sull'immagine della donna e dell'uomo individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione affinché vengano superate le violazioni alle leggi di parità;
- favorire e promuovere iniziative tendenti a conciliare i tempi di lavoro e di cura e creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile, dell'educazione dei figli, per rendere in tal modo l'esperienza di vita familiare compatibile con l'impegno pubblico - sociale e professionale della donna e dell'uomo;
- favorire e promuovere l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile e maschile nonché l'aggiornamento sulla legislazione inerente le donne e gli uomini, attraverso i mezzi di comunicazione;
- favorire e promuovere la partecipazione di tutte le donne e gli uomini in tutti i settori della vita pubblica;
- attivare i rapporti di collaborazione e di parità tra le consigliere ed i consiglieri.

ARTICOLO 3
(EMENDATO CON DEL. C.C. N. 18/2013)
COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE

La Commissione è costituita da non oltre 8 (otto) membri come di seguito indicati:

- Sindaco o Assessore Delegato, membro di diritto, senza diritto di voto;
- n. 3 membri, che non siano amministratori locali, designati dai Capigruppo Consiliari, di cui 2 (due) in rappresentanza della maggioranza ed 1 (uno) in rappresentanza della minoranza;
- n. 4 membri individuati nell'ambito del volontariato/sociale, della cultura, dell'imprenditoria e del lavoro, espressione del territorio comunale.

La minoranza di genere non deve essere inferiore ad 1/3 dei componenti della Commissione.

I componenti dovranno possedere competenze nell'ambito della parità e/o pari opportunità per ragioni di studio, di lavoro o per interessi riconducibili alle funzioni della Commissione stessa. Le candidature sono proposte in forma scritta con allegato curriculum.

Vi possono partecipare, con diritto di parola ma senza di voto, tutti coloro che la Commissione intenderà coinvolgere anche per la trattazione di specifici punti posti all'ordine del giorno.

La Commissione **potrà avvalersi di esperti esterni**, senza diritto di voto, di cui 1 esperto in materia legale, per lo studio e l'approfondimento di normative internazionali, statali e regionali e l'elaborazione tecnica di documenti specifici.

La Commissione è nominata dal Sindaco con decreto tenendo conto delle designazioni espresse dalla comunità locale e delle designazioni espresse dai Consiglieri Comunali mediante elezione.

La Commissione resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale. I componenti sono rieleggibili.

Tutte le nomine e le designazioni sono prorogate di diritto sino a quarantacinque giorni dall'insediamento dell'Amministrazione neoeletta a norma dell'articolo 50 comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000.

La Commissione, nel corso della sua prima seduta, elegge, con voto limitato ad uno e a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente rappresenta legalmente la Commissione nei rapporti interni ed esterni. Il Vice

Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.

Il Presidente, in accordo con l'Assessore competente e la Commissione stessa, redige l'ordine del giorno delle sedute. Spetta al Presidente inoltre:

- a) presiedere le riunioni della Commissione e regolarne i lavori;
- c) predisporre le proposte per l'esame della Commissione;
- d) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- e) proporre alla Giunta Comunale l'adozione di iniziative in materia di pari opportunità.

La Commissione individua tra i suoi componenti un segretario, con funzioni di verbalizzante.

ARTICOLO 4 COLLABORAZIONE, SEDE, SPESE

- 1.** La Commissione ha sede presso la Residenza Municipale di Casaleone sita in Via Vittorio Veneto al civico n. 61 a Casaleone (VR) e si avvale, per l'attività amministrativo-logistica della struttura/ufficio individuata/o dal Sindaco.
- 2.** Nella programmazione annuale delle attività può formulare proposte, che impegnino economicamente l'Amministrazione, alla Giunta ed al Consiglio per il reperimento dei fondi. Le iniziative che verranno approvate saranno gestite congiuntamente dalla struttura di cui al precedente comma e dalla stessa Commissione.
- 3.** La Commissione potrà reperire sponsorizzazioni di iniziative.
- 4.** La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito; potrà essere riconosciuto un rimborso delle spese che verranno sostenute per missioni previamente autorizzate dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 5 PROGRAMMI ED ATTIVITÀ

- 1.** La Commissione propone al Consiglio Comunale, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, un programma delle proprie attività con l'indicazione anche dei riflessi finanziari.
- 2.** I progetti dovranno essere presentati all'Amministrazione Comunale entro il 30 settembre dell'anno precedente.
- 3.** Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione invia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta,

corredata da osservazioni e proposte; il Sindaco ne cura la trasmissione ai Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 6

(EMENDATO CON DEL. C.C. N. 18/2013)

CONVOCAZIONE

La convocazione della Commissione delle Pari Opportunità viene effettuata dal Presidente, per iscritto o per posta elettronica, **almeno 3 (tre) giorni prima** della data fissata per la seduta e deve contenere l'ordine del giorno e degli argomenti da trattare.

2. In caso di urgenza e necessità la Commissione sarà convocata a mezzo telefono, **posta elettronica** e/o fax almeno 24 (ventiquattro) ore prima della programmata riunione.

La Commissione è convocata anche qualora ne facciano espressa richiesta almeno 3 (tre) dei suoi componenti. In tal caso la seduta deve aver luogo entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui la richiesta è presentata al Presidente.

3. La Commissione si riunisce almeno **2 (due) volte** nel corso dell'anno per:

- *la programmazione dell'attività annuale e per la proposta di eventuali progetti da finanziare con risorse del bilancio comunale, regionale, statale ed europeo;*
- *la verifica dello stato di realizzazione dei progetti inseriti nel programma annuale;*
- *la predisposizione della relazione annuale.*

4. La Commissione può svolgere la propria attività articolandosi in sezioni di lavoro e procedendo a consultazioni e audizioni.

5. I componenti decadono dalla Commissione per assenze non giustificate alle riunioni, anche non continuative, superiori a tre nell'arco dell'anno solare. La decadenza è dichiarata dal Sindaco su presentazione dei verbali di seduta da parte del Presidente.

ARTICOLO 7

VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo

(1/3) dei componenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo di almeno un'ora.

2. Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi la Presidenza viene affidata al componente più anziano di età.

ARTICOLO 8 VERBALIZZAZIONE

1. Della riunione della Commissione delle Pari Opportunità viene redatto apposito verbale, nel quale devono essere indicati i presenti, gli argomenti trattati, le votazioni, le decisioni assunte.

2. I verbali devono essere sottoposti ad approvazione nella seduta successiva.

3. Copia dei verbali deve essere depositata agli atti del Comune per la consultazione da parte dei componenti.

4. Le funzioni di verbalizzante sono esercitate da un membro della Commissione o da dipendente comunale con livello di inquadramento "C" (o di livello superiore con esclusione dei Responsabili di Settore), appartenente a qualsiasi servizio dell'Ente ed individuato volta per volta dal Sindaco.

ARTICOLO 9 VOTAZIONI

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Le votazioni devono essere a scrutinio palese, salva l'ipotesi in cui si deliberi su persone.

ARTICOLO 10 ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha facoltà di partecipare ad iniziative, anche fuori sede, purché preventivamente autorizzate dal Sindaco, inerenti le materie di competenza della Commissione; in caso di impedimento potrà delegare il Vice Presidente.

2. Al Presidente o al Vice Presidente, se delegato ed autorizzato, compete il rimborso delle spese sostenute da liquidarsi con gli stessi criteri applicati agli Amministratori Comunali.

ARTICOLO 11
DIMISSIONI, DECADENZA, CESSAZIONE

- 1.** Ciascun/a componente della Commissione per le Pari Opportunità cessa dalla carica in presenza delle seguenti situazioni:
 - dimissioni;
 - decadenza;
 - cessazione.
- 2.** Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco che ne prende atto entro 10 (dieci) giorni dalla loro protocollazione provvedendo alla surroga nei successivi 30 (trenta) giorni. Le dimissioni devono essere presentate per conoscenza al Presidente.
- 3.** La decadenza si verifica quando un componente rimane assente ingiustificato per tre sedute nell'arco dell'anno solare; compete al Presidente la segnalazione al Sindaco per l'adozione del provvedimento di decadenza. In caso di inerzia del Presidente la segnalazione può essere fatta anche da un membro della Commissione.

ARTICOLO 12
DIMISSIONI, DECADENZA, CESSAZIONE

- 1.** In deroga a quanto stabilito dall'art. 3, la nomina della Commissione per il corrente anno potrà avvenire nella stessa seduta del Consiglio Comunale in cui è approvato il presente Regolamento o nella seduta immediatamente successiva.